



Seminario del 07.02.2019

Rottamazione Ter & Saldo e Stralcio

A cura di Tardio Dott. Antonio

PACE FISCALE

Ipotesi Saldo e stralcio

Il “**Saldo e stralcio**” dei carichi affidati all’Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** per i contribuenti, (solo **persone fisiche**), che versano in una situazione **di grave e comprovata difficoltà economica**.

La [Legge n. 145/2018](#) ha introdotto, per le **persone fisiche**, il cosiddetto “**Saldo e stralcio**”, ossia una **riduzione delle somme dovute**, per **alcune tipologie di debiti** riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal **1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017**.

Si tratta dei **SOLI** carichi derivanti dagli **omessi versamenti in base alle dichiarazioni annuali**, e quelli derivanti dai **contributi previdenziali** dovuti dagli iscritti alle casse prof.li o alle gestioni previdenziali degli autonomi Inps.

Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo **entro il 30 aprile 2019** scegliendo se effettuare il pagamento **in un'unica soluzione**, entro il 30 novembre 2019, **oppure in 5 rate** con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Verifica dei requisiti per beneficiare del "Saldo e stralcio"

- **ISEE non superiore a 20 mila euro**

Le **persone fisiche** che hanno l'Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una **percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo**, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

- **16%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE fino a 8.500 euro**;
- **20%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro**;
- **35%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro**.

A tali importi sono da aggiungere le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 . In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto. (Fallimento)

Cosa succede in caso di ISEE superiore a 20 mila euro?

Si può comunque aderire alla **Definizione agevolata 2018**, prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

cosiddetta “ROTTAMAZIONE-ter”

L'art 3 del **Decreto Legge n. 119/2018** prevede la **Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata :

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
- **Non rientrano inoltre** i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. **(c'è decreto che include)**
- Rispetto alle **precedenti "Definizioni"** il D.L. n. **119/2018**, prevede importanti novità a favore del contribuente per il **pagamento in forma rateale**:
- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: **18 rate ripartite in 5 anni**;
- **un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento** rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del **2 % annuo** a partire dal 1° agosto 2019.

Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o **fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni)** di cui le prime due con scadenza al **31 luglio e 30 novembre 2019**. Le **restanti 16 rate**, ripartite nei **successivi 4 anni**, andranno saldate il **28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre** di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata **in un'unica rata**, la scadenza è fissata dal legislatore al **31 luglio 2019**.

Possono aderire alla nuova Definizione **tutti coloro** che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi** quelli che avevano già aderito:

- alla **“prima rottamazione”**
- alla **“rottamazione-bis”** che risultino integralmente saldate, entro il **7 dicembre 2018**, tutte le rate in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**.

Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) per gli stessi carichi.

Per sapere quali sono le **cartelle** e gli **avvisi** che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del **D.L. n. 119/2018** e quelli esclusi, puoi richiedere il **Prospetto informativo** o direttamente entrando in [area riservata](#). **(Con SPID o CNS o credenziali di accesso)**

Cosa succede se alcuni debiti rientrano nel cosiddetto “Saldo e stralcio” e altri no?

Può accadere che in diverse cartelle o anche nella **stessa cartella di pagamento** siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel “**Saldo e stralcio**” e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso è possibile **presentare due dichiarazioni di adesione separate**, una per il “**Saldo e stralcio**” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “**rottamazione ter**”).

Come aderire?

Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l’apposita dichiarazione di adesione:

- [alla casella pec della Direzione Regionale](#) di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il [Modello SA-ST](#), debitamente compilato in ogni sua parte, **con particolare attenzione** alla sezione relativa all’**attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica**, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- [presso gli Sportelli](#) di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il [Modello SA-ST](#) debitamente compilato e firmato.

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 31 ottobre 2019** una “**Comunicazione**” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai **bollettini per il pagamento**.


A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto **in un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2019, **oppure in 5 rate** così suddivise:

- **35% con scadenza il 30 novembre 2019;**
- **20% con scadenza il 31 marzo 2020;**
- **15% con scadenza il 31 luglio 2020;**
- **15% con scadenza il 31 marzo 2021;**
- **il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.**

La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell’art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell’art. 3 della “rottamazione-ter”).

- **Mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”**
- La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 31 ottobre 2019** una **“Comunicazione”** con la quale, **motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”** e limitatamente ai **debiti definibili** ai sensi dell’**art. 3 del D.L. n. 119/2018**, avverte il contribuente **dell’automatica inclusione** nei benefici della **Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”)** fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it



← → ↻ <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/> ☆ 🔔 👤 ⋮

App HP Connected Inbank Internet Banki Crédit Agricole - Acc smartCMS Home - Servizi Web Fatturazione Elettronica CAF Manager - WEB

AR riscossione
Agenzia Entrate

Seguici su:

🔍

[Accedi all'area riservata](#) 👤

[Cittadini](#) [Imprese](#) [Intermediari e Associazioni](#) [Enti creditori](#) [L'Agenzia](#)

[Home](#) - [Per saperne di più](#) - [Definizione agevolata](#) - [Saldo e stralcio](#) - Saldo e stralcio - Presenta la domanda

"Saldo e stralcio" - Presenta la domanda

Al via il **"Saldo e stralcio"** dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** per i contribuenti, (solo **persone fisiche**), che versano in una situazione **di grave e comprovata difficoltà economica**.
Presenta la tua domanda entro il 30 aprile 2019!

La [Legge n. 145/2018](#) ha introdotto, per le **persone fisiche**, il cosiddetto **"Saldo e stralcio"**, ossia una **riduzione delle somme dovute**, per **alcune tipologie di debiti** riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli **omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali**, e quelli derivanti dai **contributi previdenziali** dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. La misura interessa **esclusivamente** i contribuenti **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**.

Chi intende aderire al "Saldo e stralcio" può farlo **entro il 30 aprile 2019** scegliendo se effettuare il pagamento **in un'unica soluzione**, entro il 30 novembre 2019, **oppure in 5 rate** con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Verifica dei requisiti per beneficiare del "Saldo e stralcio"

1. ISEE non superiore a 20 mila euro

Per saperne di più

- Definizione agevolata** —
- Saldo e stralcio**
- [FAQ Saldo e stralcio](#)
- Definizione agevolata 2018
- Definizione agevolata 2000/17
- Popolazioni colpite dal sisma
- Documenti della riscossione +
- Le procedure +

Contatti

ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche per richiedere - entro il 30 aprile 2019 - la definizione dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 ("Saldo e stralcio"), nel SOLO caso in cui sussistano i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica².

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI
DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE
PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA
("SALDO E STRALCIO")**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio;
 in qualità di.....(specificare se tutore o erede) del/della Sig./Sig.ra.....
codice fiscale.....

di fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....
CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domicilio).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di inoperabilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di voler procedere alla DEFINIZIONE PER ESTINZIONE, riservata alle PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA³, dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018

- contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi che allega come parte integrante di questa dichiarazione
oppure
 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler procedere alla definizione soltanto dei seguenti carichi (da compilare SOLO nel caso in cui si voglia aderire alla definizione limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi sopra indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione per estinzione dei debiti prevista per i contribuenti che versano in situazioni di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i carichi - Interestati a persone fisiche - affidati all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 - derivanti esclusivamente:
- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis, del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

² Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare stabilito ai sensi del DPCM n. 159/2013 non sia superiore a 20.000,00 euro (art. 1, comma 184, Legge n. 145/2018) oppure, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (art. 1, comma 188, Legge n. 145/2018).

Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, **esclusivamente**, con una delle suddette modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi **non rientranti** nell'ambito applicativo¹ della definizione agevolata **non produce alcun effetto e non determina la sospensione** dell'attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017.

(Art. 3 D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n.136/2018)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio (persone fisiche);

in qualità di.....

(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune..... (Prov.....), via/piazza.....

CAP..... telefono..... presso (indicare eventuale domicilio/tutorio).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di inoperabilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "Rottamazione-Ter") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all'Agente della riscossione³ **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**:

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione

oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi⁴:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter") i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 **ad eccezione** di quelli non definibili ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018. Non possono, comunque, essere oggetto di "rottamazione-ter" i debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

² Relativamente ai carichi oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali, invece, entro il 7 dicembre 2018, sono state versate le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non occorre presentare questo modello. Infatti, il pagamento delle restanti somme dovute per tali carichi a titolo di definizione agevolata è stato offerto automaticamente per legge e dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'Agente della riscossione invierà loro apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta ferma la facoltà di effettuare il versamento delle rate offerte in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

³ Operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

⁴ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'INPS. I carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 5 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, eventualmente inseriti in questo modello, verranno trattati secondo le specifiche modalità previste dal medesimo articolo e riportate nel modello DA-2018-D.

Grazie per l'attenzione.